

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1736)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, MAZZOLI, DE MARZI, SCARDACCIONE,
DE GIUSEPPE, VENTURI, PATRINI, COLLESELLI e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1974

Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 7 agosto 1973, n. 512, portante « Norme per il finanziamento dell'attività agricola », ha inteso fornire, tra l'altro e in via principale, i mezzi finanziari perchè le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, potessero portare avanti programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tale impostazione si è dimostrata provvida e feconda di validissime iniziative legislative regionali che, in buona parte, hanno riempito e riempiono i vuoti causati dalla cessazione dei così detti Piani verdi, adottandosi, peraltro, nuovi criteri e provvidenze maggiormente rispondenti alle effettive esigenze e possibilità di sviluppo agricolo delle diverse situazioni locali.

Si possono qui ricordare, in sintesi, i provvedimenti regionali sul credito di conduzione, sulla zootecnia, miglioramenti fondiari, strutture cooperativistiche agricole nelle fasi della produzione e commercializzazione, proprietà coltivatrice, formazione professionale, infrastrutture, agriturismo, comunità montane eccetera.

Pur nell'assoluta inadeguatezza dei mezzi finanziari messi a disposizione del settore agricolo, le iniziative legislative regionali sono in pieno svolgimento e mirano, secondo un disegno organico corrispondente anche alle indicazioni programmatiche degli statuti regionali, da un lato, a valorizzare le risorse locali economiche, umane e sociali dei diversi ambienti, e, dall'altro lato, a creare migliori condizioni per una espansione delle produzioni, puntando anche, sia pure per tentativi di approssimazione, alle strutture di commercializzazione per una più razionale impostazione del processo distributivo dei prodotti agricoli.

È di questi ultimi tempi la elaborazione, da parte di talune regioni, di disegni di leggi che impostano programmi pluriennali di interventi inseriti in un contesto globale di sviluppo economico-sociale regionale.

Questa iniziativa delle Regioni trova d'altro canto la necessaria unità di fini e di indirizzi nei principi fondamentali enunciati nell'articolo 2 della ricordata legge n. 512 del 1973. In tali principi si prevedono, oltre l'adeguata valutazione delle imprese fami-

liari, singole e associate e delle loro organizzazioni associative, nel settore della produzione e in quello della valorizzazione dei prodotti (punti 2 e 3 del citato articolo 2), anche il coordinamento dell'azione regionale e di potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo. Si tratta, come può dedursi da tali brevi cenni, di una legge, quale la 512, di ampie prospettive dinamiche per una economia articolata sulle dimensioni regionali.

Nel vasto e organico disegno di questi interventi assume un ruolo preminente il credito agrario agevolato e selettivo. Esso risponde alla caratteristica, essenziale, di aiutare i coltivatori ad impegnare le loro iniziative personali e solidaristiche con fiducia in se stessi e nelle loro organizzazioni, prima ancora che negli interventi esterni alle imprese agricole.

Il settore agricolo, più di ogni altro settore economico, necessita, oggi più che mai, di questo rilancio di fiducia degli imprenditori in se stessi: l'intervento pubblico deve aiutarli a vincere, a superare l'avversa congiuntura costituita, per diverse circostanze di ordine internazionale oltre che interno, dal sempre crescente divario tra costi di produzione e realizzi di prezzi aggravato dall'aumento continuo del costo del denaro. Il reddito agricolo, condizionato dall'andamento dei prezzi dei prodotti e dalla congiuntura dei mercati agricoli, non è in grado di far fronte al predetto divario e al costo del denaro. Da ciò la necessità della solidarietà nazionale per sostenere un credito agrario age-

volato e selettivo che aiuti specialmente le imprese familiari nella ricerca di iniziative produttive e distributive, che siano nella misura maggiormente possibile rispondenti alle esigenze dell'efficienza e dello sviluppo globale delle persone, delle famiglie e dei ceti che vivono ed operano nel mondo agricolo e nel mondo rurale.

La solidarietà nazionale, con il suo intervento, attua un investimento di esito sicuramente e altamente positivo per la comunità nazionale, in quanto assicura la linfa vitale di una attività essenziale per la vita delle popolazioni, rispondendo alle necessità primarie della alimentazione e della bilancia dei pagamenti del Paese, in funzione del nuovo modello di sviluppo del quale da più parti si parla.

Per le considerazioni che precedono si presenta l'unito disegno di legge che tende a finanziare, con maggiore ampiezza per i prossimi tre anni, la legge n. 512 del 1973, nello sviluppo consequenziale della sua impostazione e dei principi fondamentali che la informano. Si confida pienamente che il nostro disegno di legge incontri, presso gli onorevoli senatori, la favorevole considerazione che esso merita.

Si coglie altresì l'occasione per proporre anche il rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sulla montagna, per consentire alle Comunità montane più adeguati mezzi per impostare e portare avanti i loro programmi di intervento in conformità dei compiti istituzionali posti dalla ricordata legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, oltre che dai mezzi finanziari previsti in detta legge, di ulteriori 300 miliardi per il 1975, di 400 miliardi per il 1976 e di 500 miliardi per il 1977.

Dette norme saranno ripartite tra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

Nell'attuazione della presente legge le regioni dovranno osservare, oltre i principi fondamentali di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, anche il seguente principio:

coordinamento degli interventi regionali con i piani di assetto territoriale e di sviluppo delle zone.

Art. 2.

Il fondo speciale di cui al punto 1) dell'articolo 15 della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, è incrementato di 200 miliardi in ragione di 50 miliardi per ciascun anno dal 1975 al 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, rispettivamente di lire 150 e 200 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro del tesoro è auto-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, si provvede con operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in detti esercizi, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Nelle operazioni finanziarie di cui al precedente comma saranno osservate le disposizioni, le forme, condizioni, modalità e agevolazioni richiamate nell'articolo 6 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1976, 1977 e 1978.